



FEDERCHIMICA
ASSOGASTECNICI

Associazione nazionale imprese gas tecnici,
speciali e medicinali

STATUTO

Maggio 2022

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

Art. 1 - Costituzione, Denominazione	1
Art. 2 - Sede	1
Art. 3 - Scopi	2

TITOLO II

SOCI

Art. 4 - Perimetro Associativo	4
Art. 5 - Ammissione	5
Art. 6 - Diritti dei Soci	6
Art. 7 - Obblighi, durata	6
Art. 8 - Contributi	7
Art. 9 - Sanzioni	7
Art. 10 - Cessazione della qualifica di Socio	8

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi	10
Art. 12 - Assemblea	10
Art. 13 - Adunanza dell'Assemblea	11
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	12
Art. 15 - Costituzione - Deliberazioni dell'Assemblea	12
Art. 16 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	13
Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea	13
Art. 18 - Consiglio Direttivo	14
Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo	15
Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	16
Art. 21 - Consiglio di Presidenza	17
Art. 22 - Riunioni del Consiglio di Presidenza	17
Art. 23 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza	18
Art. 24 - Presidente	19
Art. 25 - Commissione di designazione del Presidente	20
Art. 26 - Vice Presidente	21
Art. 27 - Disposizioni generali sulle cariche	22
Art. 28 - Direttore	22
Art. 29 - Gruppi Merceologici	23

TITOLO IV
RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Art. 30 - Rendiconto Consuntivo e Budget	24
--	----

TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 - Modificazioni statutarie	25
Art. 32 - Scioglimento	25

TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 33 - Adeguamento	26
Art. 34 - Norma di rinvio	26

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. È costituita con durata illimitata all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica" di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione nazionale imprese gas tecnici, speciali, medicinali, idrogeno per usi energetici, in forma abbreviata Assogastecnici.
2. Assogastecnici è articolata nei seguenti Gruppi merceologici:
 - a) Gruppo gas tecnici e speciali che rappresenta i seguenti settori:
 - aria, azoto, ossigeno, argon, elio ed altri gas rari
 - idrogeno
 - acetilene
 - anidride carbonica
 - anidride solforosa
 - idro/cloro/fluorocarburi
 - altri gas tecnici, gas speciali, loro miscele
 - b) Gruppo gas medicinali che rappresenta i seguenti settori:
 - ossigeno AIC per uso ospedaliero e domiciliare
 - protossido di azoto AI
 - anidride carbonica DM
 - altri gas AIC o DM
 - altri gas o miscele di gas per usi terapeutico e diagnostico
 - fornitura servizi e attrezzature per il settore ospedaliero
 - c) Gruppo Idrogeno Vettore Energetico che rappresenta i seguenti settori:
 - produzione idrogeno per usi energetici;
 - trasporto, stoccaggio e distribuzione di idrogeno gassoso e liquido per usi energetici;
 - progettazione di impianti e stazioni di servizio per idrogeno.
3. Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.
4. Assogastecnici può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere o sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di Assogastecnici e dei suoi Gruppi merceologici.

ART. 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

1. All'Associazione e ai suoi Gruppi merceologici, è affidata, in forma autonoma, nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:
 - a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore,
 - b) la tutela degli interessi dei Soci dell'immagine del settore;
 - c) l'assistenza sul piano tecnico-economico dei Soci.
2. L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente i Gruppi merceologici rappresentati e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.
3. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.
4. Le finalità dell'Associazione sono:
 - a) promuovere con adeguate iniziative lo sviluppo e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
 - b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela degli utilizzatori e dell'ambiente;
 - c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico anche collaborando con le Autorità competenti nello studio, la formazione e l'attuazione di norme tecniche che comunque riguardino i settori di cui all'art. 1;
 - d) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.
 - e) istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - f) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente e adeguatamente l'immagine ed il ruolo dei Soci, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
 - g) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
 - h) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle Imprese sia conforme alle finalità dell'Associazione e all'etica, secondo il Codice Comportamentale allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante, nonché il Codice di Autodisciplina per la sicurezza e la salute dei dipendenti e per la tutela dell'ambiente di Federchimica;
5. L'Associazione coordina le attività dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1, al fine di ricercare indirizzi univoci.
6. L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.

7. L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
8. L'Associazione recepisce, dopo le previste approvazioni, i budget dei proventi e delle spese che i Gruppi merceologici predispongono, di anno in anno, per specifiche attività.
9. L'Associazione nel riconoscere tra i propri fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che concorre a costituire il presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i Soci alla sua osservanza. I Soci respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

PERIMETRO ASSOCIATIVO

1. I Soci sono *effettivi* o *aggregati*.
2. Sono Soci *effettivi*:
le Imprese che esercitano, direttamente o nell'ambito dei Gruppi industriali di cui fanno parte, attività industriale nell'ambito di quelle rappresentate dai Gruppi merceologici di cui all'art. 1, con sede legale nel territorio nazionale, nonché Imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
 - a) attività industriale di produzione di prima trasformazione (processo di produzione del gas) di almeno uno dei gas di cui all'art. 1 lettera a);
 - b) attività industriale, autorizzata secondo le normative vigenti, di produzione di prima trasformazione di almeno due dei gas inseriti nella Farmacopea Ufficiale di cui all'art. 1 lettera b);
 - c) attività di ossigenoterapia domiciliare, dotate di AIC per ossigeno liquido in contenitori mobili e ossigeno compresso e di almeno un relativo stabilimento di produzione, e forniscono altri servizi e dispositivi sanitari alla persona, svolti secondo le leggi sanitarie vigenti.
3. Tali Imprese devono:
 - a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale dello Stato;
 - b) assicurare una puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federchimica e da Assogastecnici, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria;
 - d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.
4. Sono Soci *aggregati*:
le Imprese le cui attività presentino elementi di complementarità e raccordo economico con le attività dei Soci effettivi, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
 - a) attività di seconda trasformazione (riempimento di recipienti per gas) di almeno uno dei gas di cui all'art. 1 lettera a);
 - b) attività di seconda trasformazione di uno solo dei gas inseriti nella Farmacopea Ufficiale di cui all'art. 1 lettera b);
 - c) attività di seconda trasformazione di gas di cui all'art. 1 lettera b);
 - d) attività di seconda trasformazione di gas, di solo trasporto, stoccaggio e distribuzione, o di sola progettazione di cui all'art. 1, lettera c).
5. Le Imprese che hanno i requisiti dei Soci effettivi non possono aderire all'Associazione come Soci aggregati.

6. I Soci aggregati sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 9, laddove svolgano attività di consulenza, nei medesimi ambiti di competenza dell'Associazione, rivolta ad Imprese associate e non associate, aventi i requisiti di Socio effettivo.
7. I Soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.
8. La partecipazione delle Imprese è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

1. Possono aderire all'Associazione, le Imprese che svolgono una o più delle attività merceologiche di cui all'art.1 e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'Impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza.
2. L'ammissione delle Imprese all'Associazione e ai Gruppi merceologici è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica; in base allo stesso articolo, l'Associazione può richiedere alle Imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire.
3. L'adesione all'Associazione e ai Gruppi merceologici è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.
I Rappresentanti dei Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dallo Statuto di Federchimica, dal Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria e dal Codice Comportamentale dell'Associazione.
4. Le domande di adesione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1. Successivamente sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione. A detti Organi è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto e dai rispettivi Regolamenti.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
6. Il Consiglio Direttivo provvede a trasmettere le proprie delibere al Consiglio di Presidenza di Federchimica.
7. Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto della stessa.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza posta in essere dalla Federazione e dall'Associazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.
2. Restano invece escluse, per i Soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.
3. I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.
4. Tutti i Soci hanno diritto ad avere attestata l'appartenenza al Sistema confederale.
5. Ai Soci dimissionari è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

ART. 7

OBBLIGHI, DURATA

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci, di osservare il presente Statuto, i Regolamenti dei Gruppi merceologici, le deliberazioni dei rispettivi Organi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.
2. Con l'adesione all'Associazione i Soci, sia effettivi, sia aggregati, si impegnano a partecipare alle rilevazioni statistiche sugli infortuni, secondo le modalità stabilite dall'Associazione. I dati forniti dai Soci saranno mantenuti riservati ed ogni comunicazione relativa alle analisi statistiche riguarderà solo dati aggregati.
3. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività di Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.
4. Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.
5. L'adesione ha durata biennale e, in seguito, si intende tacitamente rinnovata.
6. Il Socio può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC; il biennio decorrerà dalla data di ricevimento della stessa.
7. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 31. Il diritto di recesso non può essere esercitato dalle Imprese dimissionarie.

ART. 8

CONTRIBUTI

1. I Soci devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi dell'Associazione e gli eventuali contributi dei Gruppi merceologici di appartenenza, nell'ammontare e nei termini deliberati dalle competenti Assemblee su proposta dei relativi Consigli Direttivi, con le modalità di cui ai rispettivi Regolamenti.
2. L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi che si riferiscono a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.
3. I contributi associativi riscossi dalla Federazione non sono trasmissibili, da parte dei Soci, ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

1. I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto e dello Statuto di Federchimica nonché ai Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) censura del Presidente scritta e motivata;
 - b) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea dell'Associazione e a quella dei Gruppi merceologici di appartenenza;
 - c) decadenza dei rappresentanti delle Imprese associate che ricoprono cariche direttive in Assogastecnici e/o nei Gruppi merceologici;
 - d) decadenza dei rappresentanti delle Imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica-Assogastecnici e/o dei Gruppi merceologici, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - f) sospensione del diritto del Socio dell'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa dell'Associazione e del/dei Gruppi merceologici. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga il Socio a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
 - g) espulsione nel caso di reiterata morosità;
 - h) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, compreso il Codice comportamentale che ne è parte integrante, dallo Statuto della Federazione, dai Regolamenti dei Gruppi merceologici o dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), e), f) sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate per iscritto a Federchimica.

3. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) vengono deliberate:
 - dall'Organo di appartenenza dell'Associazione in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica e comunicate per iscritto a Federchimica;
 - dal Collegio speciale dei Probiviri di Federchimica per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.
4. La sanzione di cui alla lettera g) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio di Presidenza di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto della stessa, "Sanzioni" e "Cessazione della qualifica di Socio".
5. La sanzione di cui alla lettera h) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio Generale di Federchimica su proposta del Consiglio di Presidenza.
6. In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Presidenza di Federchimica l'Impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti dall'Associazione e dai Gruppi merceologici.
7. È ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri di Federchimica per le sanzioni comminate dagli Organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri in base all'art. 28 dello Statuto della Federazione, il ricorso può essere proposto agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea di Federchimica. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi dalla data di comunicazione del provvedimento.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissioni da parte del Socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
 - b) per cessazione dell'attività dell'Impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
 - c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
 - d) per recesso esercitato in base all'art. 31;
 - e) per risoluzione unilaterale da parte di Federchimica per infrazioni al codice etico e dei valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, come disciplinato dall'art. 10 lettera e) dello Statuto della Federazione;
 - f) per perdita dei requisiti associativi;
 - g) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. In ogni caso, il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma degli artt. 5 e 7.
3. Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di Socio comporta, per gli esponenti dell'Impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno dell'Associazione, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto della stessa.

4. Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:
- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
 - entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
 - nel caso di recesso esercitato in base all'art. 31: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a)l'Assemblea;
 - b)il Consiglio Direttivo;
 - c)il Consiglio di Presidenza;
 - d)il Presidente;
 - e)il Vice Presidente.

ART. 12

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci.
2. I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
3. Le Imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questo solo fine, come una sola Impresa associata.
4. Ciascun Socio dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti e della fascia di fatturato di appartenenza; per numero di addetti e per fatturato delle singole Imprese si intende rispettivamente quello del personale preposto e quello del fatturato, relativi alle sole attività rappresentate dai settori merceologici di cui all'art. 1, ed esercitate all'interno del territorio italiano. Il fatturato corrispondente a ciascuna fascia è determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
5. Qualora un Socio abbia optato per il pagamento dei contributi sulla base del fatturato e del numero di dipendenti consolidato nell'ambito di un gruppo societario, esso rappresenterà in Assemblea tutte le Imprese aderenti appartenenti al gruppo stesso. I voti saranno attribuiti utilizzando, quale riferimento, i dati consolidati dalle stesse. Il numero dei voti di ciascun Socio è calcolato secondo la seguente tabella:

Per i Soci effettivi:

In base agli addetti:

- da 1 a 200 addetti: 1 voto per ogni 50 addetti o frazione;
- da 201 a 2000 addetti: 1 ulteriore voto per ogni 75 addetti o frazione;
- da 801 a 1990 addetti 1 ulteriore voto per ogni 85 addetti o frazione;
- oltre 1990 addetti: 1 ulteriore voto per ogni 100 addetti o frazione;

In base al fatturato:

- fascia I: 2 voti;
- fascia II: 9 voti;
- fascia III: 12 voti;
- fascia IV: 20 voti;
- fascia V: 45 voti;

Per i Soci aggregati:

In base agli addetti:

- fino a 200 addetti: 1 voto;
- da 201 al massimo di 2000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 200 addetti o frazione;

In base al fatturato:

- fascia I: 1 voto;
- fascia II: 2 voti;
- fascia III: 3 voti;

- fascia IV: 5 voti;
- fascia V: 7 voti;

6. In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole Imprese devono assicurare l'anonimato del Socio.
7. Non sono ammessi a votare in Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.
8. Tali Soci possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, una volta all'anno, di norma, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio e comunque prima dell'Assemblea ordinaria di Federchimica;
 - b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica o di Assogastenici;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i Soci;
 - su richiesta motivata di almeno uno dei Gruppi merceologici di cui all'art.1
 - c) in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza.
2. La richiesta da parte dei Gruppi merceologici e/o dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

3. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio di Presidenza; oppure su invito del Presidente di Federchimica.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente l'Assemblea è convocata, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea è convocata dal componente più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza, in caso di parità, dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.
4. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
5. Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.
6. La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.
7. Copia della convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene trasmessa a Federchimica.
8. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 31.
4. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

5. Per quanto attiene, la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci.
6. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.
7. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 31 e 32.
8. Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.
9. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo dal Componente più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza in caso di parità, dal più anziano di età.
2. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.
3. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 25;
 - b) eleggere su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
 - c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dall'art. 18
 - d) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
 - e) approvare il budget ed il rendiconto consuntivo;
 - f) approvare i contributi;
 - g) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 31;
 - h) sciogliere l'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 32;
 - i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Presidenza, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
 - j) deliberare sulla costituzione e lo scioglimento dei Gruppi merceologici costituiti all'interno dell'Associazione.

ART. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente;
 - c) dai Presidenti dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
 - d) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1;
 - e) dai componenti eletti dall'Assemblea, l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, rispettando i seguenti criteri:
 - 2 componenti in rappresentanza di ogni Impresa con fatturato superiore a 260 milioni di Euro, i due componenti si riducono ad uno nel caso il Presidente o un Presidente di Gruppo fosse già espressione della medesima Impresa;
 - 1 componente in rappresentanza di ogni Impresa con fatturato inferiore o uguale a 260 milioni di Euro e superiore a 130 milioni di Euro, purché l'Impresa non sia già rappresentata dal Presidente;
 - 1 componente scelto fra Imprese con fatturato inferiore o uguale a 130 milioni di Euro, purché l'Impresa non sia già rappresentata dal Presidente.
2. È richiesto a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.
4. I componenti elettivi devono rappresentare i diversi settori merceologici di cui all'art.1.
5. Le Imprese che fanno riferimento, sia direttamente sia indirettamente, alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate a questi fini come una sola Impresa associata, con un fatturato che viene, a questi fini, consolidato.
6. Ciascun Socio, in Assemblea, vota per non più di quattro quinti dei candidati eligendi.
7. Il componente eletto, ove non rappresentasse più l'impresa di appartenenza all'atto della nomina, decade automaticamente dalla carica.
8. Decade altresì automaticamente dalla carica il componente la cui Impresa di appartenenza non risultasse più aderente all'Associazione.
9. I componenti elettivi il Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente.
10. Possono essere rieletti per tre ulteriori mandati consecutivi, allo stesso titolo.
11. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 27 comma 5.

12. Qualora una Impresa associata fosse presente in Consiglio Direttivo con più di un componente, l'Impresa dovrà comunicare il nominativo del rappresentante avente diritto di voto.
13. Nel caso vengano a mancare, durante il mandato di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo si integra, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.
14. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
15. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

ART. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, ordinariamente, almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, su invito del Presidente di Federchimica, quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo, dal Componente più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza; in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza più anziano presente, attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.
4. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
5. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
6. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
9. In sede di votazione ciascun componente ha diritto a un voto.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
12. Per quanto attiene, la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci.
13. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo la riunione è presieduta dal componente più anziano per carica presente Consiglio di Presidenza, in caso di parità dal più anziano di età.
14. Decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.
15. I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.
16. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel mandato precedente, nel corso dello stesso siano stati dichiarati decaduti.
17. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
18. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente il Consiglio Direttivo o un funzionario dell'Associazione, nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:
 - a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei Soci;
 - b) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3, comma 4, lettera f) per le iniziative e le attività dei Soci al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
 - c) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'art. 25;
 - d) eleggere su proposta del Presidente, il vice presidente venuto a mancare durante il mandato in carica;
 - e) eleggere, su proposta del Presidente, i nuovi componenti elettivi il Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli mancanti o decaduti; i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
 - f) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Gruppi merceologici al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
 - g) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;

- h) costituire e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento;
- i) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget, predisposto dal Consiglio di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
- j) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- k) deliberare sulle domande di adesione, in base all'art.5;
- l) deliberare l'organico dell'Associazione;
- m) nominare e revocare, d'intesa con Federchimica e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 dello Statuto della stessa, i Segretari dei Gruppi merceologici.
- n) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 9;
- o) approvare i Regolamenti dei Gruppi merceologici e le loro eventuali modificazioni prima di sottoporli all'approvazione definitiva del Consiglio di Presidenza Federchimica;
- p) proporre al Consiglio di Presidenza di Federchimica la costituzione e scioglimento dei Gruppi merceologici;
- q) proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto da apportare secondo le modalità previste all'art. 31;
- r) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e dei Gruppi merceologici;
- s) approvare eventuali convenzioni di natura organizzativa;
- t) esercitare ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto ed in genere promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 21

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente;
 - c) dai Presidenti dei Gruppi merceologici di cui all'art.1.
2. L'ultimo Past President, partecipa, senza diritto di voto, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art 1. Non sono ammessi inviati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

ART. 22

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente di Federchimica o il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo dal più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza; in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice

Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente

3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.
4. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
5. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
6. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
8. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo dal più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza; in caso di parità dal più anziano di età.
12. Decadono dalla carica i componenti che non intervengono alle riunioni per cinque volte consecutive.
13. I componenti decaduti vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e possono essere rieletti trascorso l'intervallo di un mandato.
14. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
15. Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
16. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente il Consiglio o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Spetta al Consiglio di Presidenza:
 - a) guidare l'attività della Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
 - b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo;

- c) deliberare la convocazione della Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in base a quanto previsto dall'art. 14;
- d) esercitare in caso d'urgenza attribuzioni del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli relativi alla designazione del Presidente con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo;
- e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica;
- f) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget per l'esame del Consiglio Direttivo.
- g) proporre al Consiglio Direttivo la misura dei contributi.

ART. 24

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato.
3. Il candidato alla Presidenza è designato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto all'art.25.
4. Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.
5. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.
6. Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.
7. Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.
8. Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza.
9. Il Presidente propone e concorda con Federchimica tenuto conto di quanto previsto agli artt. 30 e 31 dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 23 lettera e) del presente Statuto nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera l).
10. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
11. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.

12. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti il Consiglio di Presidenza o Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
13. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi dell'Associazione.
14. In caso di votazioni elettroniche a distanza a scrutinio segreto, il Presidente può fissare regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione fino ad un massimo di tre ore.
15. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina del Vice Presidente.
16. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo dal più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza; in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
17. Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente ne svolge, temporaneamente, le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei sessanta giorni successivi.
L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi dall'insediamento della Commissione di Designazione.
Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso.
18. Il Presidente o, in caso di assenza e di impedimento il Vice Presidente, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.
19. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria.
20. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale di Federchimica in base a quanto previsto all'art. 18 "Consiglio Generale" dello Statuto della Federazione.

ART. 25

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, deve insediarsi la Commissione di designazione del Presidente.
2. La Commissione di Designazione è composta da tre componenti, espressione dei Soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice etico e dei Valori associativi di Confindustria.
3. Della Commissione non possono far parte il Presidente ed il Vice Presidente in carica.

4. La Commissione di Designazione è composta dagli ultimi tre Past President. In mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, la Commissione viene completata con Componenti individuati tra i precedenti Past President, in ordine cronologico.
5. In mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, tra i precedenti Componenti il Consiglio Direttivo in ordine cronologico. In caso di più Componenti in possesso dei medesimi requisiti, entra a fare parte della Commissione il più anziano di età.
6. L'eventuale impossibilità a far parte della Commissione di Designazione deve essere formalizzata dall'interessato.
7. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. Deve essere assicurata la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta.
8. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi riguardante le candidature che, in ogni caso, non possono essere superiori a due.
9. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
10. È richiesto, inoltre, a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che si allega alla relazione e ne diviene parte integrante.
11. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa un solo candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
12. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
13. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
14. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

ART. 26

VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto, nell'anno di elezione del Presidente su proposta del Presidente, dall'Assemblea. È richiesto a ciascun candidato di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 18 comma 2.
2. Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente.

3. Il Vice Presidente dura in carica tre anni e termina il suo mandato contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza, decade con la nomina del successore. Esso è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.
4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.
5. Venendo a mancare il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza mandato del Presidente.

ART. 27

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Le cariche statutarie sono riservate ai rappresentanti dei Soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto di Federchimica.
2. I rappresentanti dei Soci aggregati di cui all'art. 4, non possono essere eletti alle cariche di Presidente, Vice-Presidente e componenti il Consiglio Direttivo.
3. In conformità alle norme stabilite in sede Confederale riguardo alle cariche direttive del Sistema e a quanto previsto dagli art. 7 e 29 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, nonché di Presidente dei Gruppi merceologici, è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
4. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 11 o dalla data della loro cooptazione.
5. Al fine di garantire la puntuale applicazione degli effetti organizzativi, la rotazione prevista all'art.18 commi 10 e 11, può essere derogata laddove la base associativa dell'Associazione non superi il numero di 20 Imprese associate.
6. La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza della carica ricoperta.
7. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 28

DIRETTORE

1. Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 23 lettera e) del presente Statuto e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.

2. Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli art. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
3. Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20 lettera l) del presente Statuto e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.
4. Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'Associazione e dei Gruppi merceologici, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.
5. Funge da Segretario in Assemblea, in Consiglio Direttivo ed in Consiglio di Presidenza.
6. Dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.
7. Informa i competenti Direttori e/o Responsabili di Federchimica in merito alle iniziative e alle attività dell'Associazione e dei Gruppi merceologici, quando abbiano incidenza sugli aspetti di carattere generale d'interesse di Federchimica.
8. È destinatario di tutte le comunicazioni di Federchimica attinenti i rapporti tra questa, l'Associazione e i suoi Gruppi merceologici, salvo il caso dei rapporti del Presidente della Federazione con il Presidente dell'Associazione.

ART. 29

GRUPPI MERCEOLOGICI

1. I Gruppi merceologici di cui all'art. 1, operano sulla base dei Regolamenti deliberati dalle rispettive Assemblee.
2. I Regolamenti e le eventuali modifiche sono soggetti alla approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, prima di essere sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio di Presidenza di Federchimica.
3. Ciascun Gruppo merceologico svolge i propri compiti secondo le finalità definite all'art.3.
4. Nell'ambito dell'Associazione operano le Segreterie dei Gruppi merceologici, ad ognuna delle quali è affidata la gestione operativa di un Gruppo merceologico, su delibera del Consiglio Direttivo.
5. I Segretari dei Gruppi merceologici sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Direttore, d'intesa con gli Organi Direttivi dei Gruppi merceologici interessati e tenendo conto di quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 dello Statuto Federchimica.
6. I Segretari dei Gruppi merceologici partecipano, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dei relativi Gruppi merceologici.

TITOLO IV

ART. 30

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

1. Per ciascun anno solare il Consiglio di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo ed il budget che recepisce i rendiconti consuntivi ed i budget dei Gruppi merceologici.
2. Essi sono sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.
3. Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica.
4. Il rendiconto consuntivo e il Budget sono rilevabili dal fascicolo di Bilancio della Federazione, ripartiti tra Federchimica, le Associazioni di settore e i Gruppi merceologici.
5. Non possono essere distribuiti ai Soci neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31

MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, con il voto favorevole di almeno 1/3 di voti spettanti a tutti i Soci.
2. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
3. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 32

SCIoglIMENTO

1. Quando venga domandato scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata A.R., o Posta Elettronica Certificata – PEC, delibera validamente – tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti i Soci.
3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.
4. L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 33

ADEGUAMENTO

1. Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione, le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà comunque procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 34

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.
2. Fatta eccezione per le controversie riguardanti qualsivoglia diritto di credito, anche a titolo contributivo, vantato dalla Federazione spetta ai tre Probiviri di Federchimica, costituiti in Collegio Arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra:
 - a) Federchimica e le Associazioni di settore;
 - b) Federchimica e i Soci;
 - c) le Associazioni di settore fra loro;
 - d) le Associazioni di settore e i loro Gruppi merceologici;
 - e) le Associazioni di settore e i Soci,
 - f) i Gruppi merceologici fra loro;
 - g) i Gruppi merceologici e i Soci;
 - h) i Soci.